sete oggetto d'

NORME & TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

Venerdì
25 Luglio 2014

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

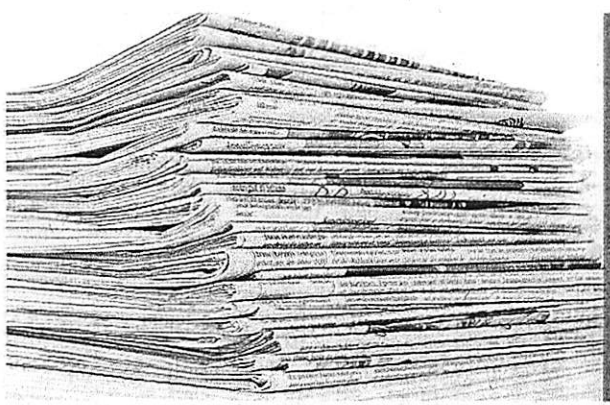

EDITORIA

Il Fisco spiega le regole sull'Iva

Paolo Stella Monfredini ▸ pagina 31

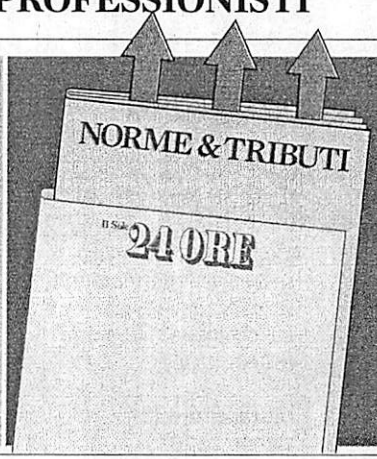

LA SETTIMANA DI NORM

LUNEDÌ: Edilizia e ambient
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'ec
GIOVEDÌ: Giurisprudenza /
VENERDÌ: Incentivi e agevo

Il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti annuncia lo slittamento del termine per l'invio del modello

Le iniziat

Il conteggio per i gadget

01 | CESSIONI CONGIUNTE
Nelle cessioni congiunte con altri beni, in merito alle modalità con le quali il prezzo di vendita della confezione unitaria deve essere suddiviso tra il prodotto editoriale (soggetto ad aliquota iva del 4%) e l'altro bene (normalmente soggetto ad aliquota Iva del 22%), la circolare 23/E conferma le indicazioni già fornite con la circolare 328/E/1997. Quest'ultima prevedeva, seppur con riferimento a fattispecie diverse da quelle prese in considerazione dalla disposizione attuale, l'applicabilità dell'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti

02 | LA DIVISIONE
È stato confermato che il prezzo dell'intera confezione va rapportato ai costi sostenuti per la produzione o l'acquisto del singolo bene ceduto congiuntamente alla pubblicazione (anche gratuitamente), per come risultano dalle fatture d'acquisto. Non assumono rilievo i costi che non siano specificamente ed esclusivamente imputabili al bene

03 | LA BASE IMPONIBILE
Per procedere alla suddivisione del prezzo di confezione indistinto ai fini dell'applicazione dell'Iva con l'aliquota propria di ciascuno dei beni, si dovrà assumere come base imponibile, alla quale imputare l'aliquota propria del bene diverso dal prodotto editoriale, il costo specificamente inerente al medesimo bene che viene abbinato al prodotto editoriale. Ne consegue l'applicazione dell'aliquota propria del prodotto editoriale (4%) alla base imponibile costituita dalla differenza tra il prezzo della confezione e il costo del bene congiunto

04 | L'ESEMPIO
Si consideri la seguente situazione: prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione 6 euro; costo del bene congiunto sostenuto dall'editore 1 euro; aliquota del 4% per il prodotto editoriale; aliquota del 22% per l'altro bene; base imponibile per l'altro bene 1 euro; base imponibile per il prodotto editoriale 5 euro. Iva da versare da parte dell'editore per ciascuna copia di confezione venduta: 1,00 : 1,22 x 0,22 + 5,00 : 1,04 x 0,04 = 0,37 euro

Le operazioni con l'estero. La nuova interpretazione dell'Agenzia

Import, imposta in dogana detraibile

La circolare 23/E si occupa anche di editoria e operazioni con l'estero.

In relazione alle operazioni intracomunitarie la circolare conferma le interpretazioni già assunte nel passato: a tali operazioni torna applicabile la disciplina di cui agli articoli 37 e seguenti del Dl 331 del 1993 convertito dalla legge 29 ottobre 1993.

In relazione all'esportazione di prodotti editoriali italiani non è applicabile il regime speciale e conseguentemente si applicano le regole ordinarie dell'Iva, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a) del Dpr 633/1972; gli editori emettono fattura in base all'articolo 21, comma 6, lettera B) del Dpr 633/72 con l'annotazione "operazione non imponibile".

In relazione all'importazione di prodotti editoriali le indicazioni fornite nel passato dall'Agenzia si rifacevano all'articolo 5 del Dm 9 aprile 1993. Tale norma prevede che l'Iva deve essere assolta dall'importatore ed è riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico; il valore dei prodotti, se importati per la successiva commercializzazione, è diminuito a richiesta degli importatori, della percentuale di forfetizzazione. L'imposta assolta in dogana non è detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Emerge la differenza tra l'acquisto intra-Ue e l'importazione extra Ue di prodotti editoriali : mentre per i primi, l'acquirente, su opzione ha sempre la possibilità di applicare le regole ordinarie, detrarre l'Iva sugli acquisti e applicare il regime speciale per la successiva cessione dei prodotti in Italia, nel secondo caso l'importatore deve considerare indetraibile l'imposta liquidata in dogana senza possibilità di applicare il regime speciale per le successive cessioni sul territorio nazionale. Tale differenza scaturisce dal fatto che il Dm del 1993 è stato emanato in vigenza di una diversa formulazione letterale dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972 che consentiva all'operatore di avvalersi senza limiti della forfetizzazione della resa. In seguito però è stato introdotto l'obbligo di applicazione dell'Iva in base alle copie effettivamente vendute per tutta una serie di categorie di prodotti editoriali (cessioni congiunte con altri beni, cataloghi eccetera) e pertanto è venuta meno l'omogenea liquidazione dell'Iva nel caso di acquisto nazionale, intra-Ue o importazione. Con la circolare 23/E l'Agenzia ha chiarito che al momento dell'importazione di prodotti editoriali, in relazione ai quali non è possibile applicare la forfetizzazione della resa, l'importatore, analogamente a quanto previsto per gli acquisti intra-Ue, può chiedere, in relazione alla singola operazione di importazione, l'applicazione dell'imposta con le ordinarie disposizioni; ne discende che gli importatori possono assolvere l'imposta in dogana in baseall'articolo 69 del Dpr 633/1972 sul valore della transazione dei beni ed operare la detrazione nei modi ordinari. La successiva commercializzazione sul mercato nazionale dei prodotti editoriali seguirà pertanto le regole proprie del regime speciale. La nuova interpretazione, a parere di chi scrive, si rende applicabile ai prodotti cui non era possibile applicare la resa forfetaria anche nei periodi di imposta antecedenti al 2014.

La soluzione interpretativa adottata dall'Agenzia delle entrate è rispettosa del principio della neutralità fiscale, in quanto impedisce che operatori economici che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell'Iva a seconda che si tratti di acquisto nazionale, intra-Ue o importazione.

P. S. M.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

volle recuperare la prova dell'arrivo della merce in altro Stato membro, in particolare quando la merce è ceduta con clausole franco fabbrica (EXW) o FCA, con il trasporto curato dal cessionario.

Il documento classico e, si direbbe, di base per ottenere tale prova è il documento di trasporto Cmr, sottoscritto al campo 24 dal cessionario ricevente i beni. Tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia, il tema, dalle iniziali rigidità, ha subito nel tempo una serie di rilevanti modifiche e aperture. È il caso delle risoluzioni 345/E del 2007, 477/E del 2008 e 19/E del 2013, in cui, accanto al documento di trasporto, venivano valorizzati ai fini della prova gli *elenchi Intrastat*, le fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie, i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e ogni altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato, ivi compresi i tracking di trasporto degli spedizionieri vettori.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia mediante interpello, una società aveva venduto un'imbarcazione usata a un cessionario francese, presentando all'amministrazione un'ampia serie di prove, coerenti con il disposto delle richiamate risoluzioni (dichiarazione Intrastat, fattura di vendita, documentazione bancaria, contratti, atti di passaggio di proprietà, documenti da cui risulti la av-

I chiarimenti delle Entrate. Le istruzioni sul settore editoriale - I supporti integrativi e gli altri beni

Gli e-book con Iva al 22%

Il prodotto su carta con codice di accesso Internet consente il regime speciale

Paolo Stella Monfredini

La circolare 23/E del 24 luglio 2014 sul settore dell'**editoria** fa luce sul **regime speciale Iva** in relazione alle vendite congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni. Dal 1° gennaio 2014 le cessioni congiunte con supporti integrativi sono state fortemente limitate: con tale termine ora «si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente».

Per tali cessioni, indipendentemente dal costo di acquisto dei supporti integrativi sostenuto dall'editore, è applicabile il regime speciale con il criterio della forfetizzazione della resa e l'aliquota ridotta del 4% sulla base del prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione. Qualora non ricorrano le condizioni indicate si applica il sistema della cessione congiunta con "altri beni".

A questo proposito la circolare ricorda che ci sono due tipologie di libri di testo: in forma mista e in versione digitale entrambi identificati da un unico Isbn e da un prezzo di copertina cumulativo.

L'Agenzia ha chiarito che il regime speciale è applicabile esclusivamente ai libri di testo su carta o su qualsiasi tipo di supporto fisico e ai libri di testo in cosiddetta forma mista (per le scuole di ogni ordine e grado) caratterizzati da una parte in formato cartaceo (testuale-narrativa, descrittiva-esplicativa) e da una parte di contenuti digitali integrativi (contenuti su un CD o altro bene suscettibile di essere considerato supporto integrativo). Sono pertanto esclusi dal regime speciale i libri di testo in versione digitale.

La circolare precisa inoltre che il supporto integrativo deve avere funzione complementare al libro a cui è abbinato. Nell'ipotesi in cui il contenuto digitale integrativo sia fruibile esclusivamente "online" ovvero "scaricabile" da internet, la fornitura del contenuto digitale integrativo è qualificabile come servizio prestato per via elettronica. Pertanto se l'acquirente paga un corrispettivo, lo stesso dovrà essere considerato autonomamente assoggettato a Iva con aliquota ordinaria. Ciò in base al principio che le pubblicazioni diffuse telematicamente non rientrano nel regime speciale Iva editoria di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972, né possono fruire dell'aliquota del 4% di cui al n. 18 della Tabella A, parte II allegata allo stesso Dpr 633/1972, in quanto considerate prestazione di servizi al pari di tutte le operazioni rientranti nel commercio elettronico diretto (risoluzione 186/E/2003).

Un caso particolare è rappresentato dalla cessione di un prodotto editoriale cartaceo che contenga una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente può acquisire, mediante collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato ovvero aggiornamenti del prodotto cartaceo finalizzati a modificare/integrare parte del contenuto del medesimo prodotto cartaceo. L'Agenzia ha chiarito che se l'acquirente paga un corrispettivo per il servizio online, lo stesso dovrà essere considerato autonomamente assoggettata a Iva con aliquota ordinaria; se per l'acquisizione della chiave di accesso contenuta all'interno del prodotto editoriale, l'acquirente non deve pagare un corrispettivo, alla cessione del prodotto cartaceo si applica il regime speciale Iva.

Alle cessioni congiunte di prodotti editoriali con altri beni con prezzo indistinto e in un'unica confezione, l'imposta si applica, in ogni caso, con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti e con il sistema delle copie effettivamente vendute.

Il costo di acquisto e/o produzione del bene congiunto sostenuto dall'editore non deve essere superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione; in caso contrario la cessione congiunta comporta l'applicazione del regime normale Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENZIA

Orlandi, «registrata» la nomina

Via libera definitivo alla nomina di Rossella Orlandi alla guida dell'agenzia delle Entrate. Il provvedimento di nomina ha ricevuto anche il visto della Corte dei conti. Con questo passaggio si conclude il processo di transizione dalla gestione Befera a quella Orlandi. E il nuovo direttore ha firmato ieri la circolare n. 23/E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSA

Al vertice. Rossella Orlandi

Imbarcazioni. Tra porti it

Non impo certificab dal cessio

Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

Per beneficiare della non imponibilità ai fini Iva, l'operatore nazionale che cede **imbarcazioni** trasportate direttamente via mare dal cessionario in altro Stato Ue deve munirsi di una dichiarazione da parte del cliente.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 71/E ha infatti deciso che, nelle ipotesi di assenza di un documento di trasporto **Cmr** o di altra prova equipollente, la tutela della buona fede necessaria alla non imponibilità si integra con una dichiarazione sottoscritta dal cessionario in cui si attesta la conduzione del bene da un porto italiano a un altro comunitario.

In base alla disciplina dell'articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl 331/93, le cessioni intracomunitarie beneficiano della non imponibilità Iva se le merci oggetto della transazione vengono trasferite in un altro paese Ue.

Il tema ha da sempre rivestito un carattere di profonda criticità, atteso il fatto che, non essendoci valico doganale, nelle